Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 gennaio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1958, n. **1201.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica statale commerciale « Galileo Galilei » di Padova.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica statale commerciale « Galileo Galilei » di Padova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 38 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n. **1202.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario statale « A. Zanelli » di Reggio Emilia.

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario statale « A. Zanelli » di Reggio Emilia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 18 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n **1203.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Agropoli (Salerno).

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Agropoli (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 21 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. **1204.**

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare due porzioni di immobili, siti ad Ancona e Verona.

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare una porzione di immobile sito in Ancona, piazza della Repubblica, composta di due locali ed accessori, per il prezzo di L. 5.057.000 (cinquemilionicinquantasettemila) e una porzione di immobile sito in Verona, via Valverde, composta di due locali, per il prezzo di L. 2.500 000 (duemilionicinquecentomila) per adibirli a sede delle locali agenzie principali della Società.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 36 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1205.

Erezione in ente morale della Fondazione dotale « Dr. Fortunato Mastrocinque », con sede in Taranto.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione dotale « Dr. Fortunato Mastrocinque », con sede in Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n* 16 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'esercizio finanziario 1957-1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione per l'esercizio finanziario 1957-1958, del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per il precedente esercizio finanziario 1956-1957, tale contingente venne determinato in 3500 unità con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956;

Ritenuto di dover confermare il suddetto contingente di 3500 unità per l'esercizio finanziario 1957-1958;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 1957-1958, in n. 3500 (tremilacinquecento) unità.

Art. 2.

La percentuale, riferita al contingente di cui al precedente articolo, nel numero massimo di salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 34,3% (1200 unità).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1958
Registro n 11, *foglio n* 71

(344)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Campo Nazario Sauro, sita nell'ambito del comune di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 luglio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Campo Nazario Sauro, sita nell'ambito del comune di Venezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Viste le opposizioni prodotte dall'Ordine interprovinciale architetti e dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo stesso non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona di Campo Nazario Sauro, sita nel territorio del comune di Venezia, comprendente gli immobili segnati in catasto al foglio XI, ai numeri di mappa 663, 662, 661, 660, 659, 656, 657, 655, 654, 653 e 682, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia, curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Seduta tenuta il 9 luglio 1957 alle ore 9,30 presso la sede della Soprintendenza - Palazzo Ducale, Venezia, con il seguente ordine del giorno.

(*Omissis*).

VENEZIA Campo Nazario Sauro. Vincolo d'insieme.

(*Omissis*)

7) VENEZIA: Campo Nazario Sauro Vincolo d'insieme

Il presidente illustra la necessità di riprendere in esame la proposta di vincolo già considerata a suo tempo

La Commissione all'unanimità propone il vincolo per i seguenti mappali:

663, 662, 661, 660, 659, 656, 657, 655, 654, 653 e 682 del foglio XI, sezione di Venezia, con la seguente motivazione:

« perchè si tratta di un caratteristico complesso di antiche pittoresche casette lagunari che si affacciano sul Campo Nazario Sauro e che ancora conservano nel retro, affiancati, i tipici broli veneziani ».

(*Omissis*).

Esaurito l'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 12,30

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente: ing. Mario NONO

Il segretario: dott. A. M. PAPPALARDO

(328)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada provinciale Rovigo-Badia Polesine, compresa nel territorio dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine (Rovigo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Rovigo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 giugno 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada provinciale, Rovigo-Badia Polesine, compresa nel territorio dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine (Rovigo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine;

Riconosciuto che la strada predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue alberature forma un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La strada provinciale Rovigo Badia Polesine, compresa nel territorio dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine, per tutta la sua lunghezza, dal sottopassaggio ferroviario di Rovigo (km. 0,600) fino all'abitato di Badia Polesine (km. 23), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rovigo

Estratto del verbale

L'anno 1957 questo giorno di venerdì ventuno del mese di giugno alle ore 16,30 si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Rovigo la Commissione prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Protezione delle bellezze naturali per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Vincolo paesaggistico del complesso arboreo lungo la strada provinciale Rovigo-Badia Polesine.

(*Omissis*).

Aperta la discussione, tutti i componenti la Commissione si trovano d'accordo nel ritenere che la strada alberata in questione è veramente panoramica

(*Omissis*)

La Commissione all'unanimità propone che le alberature insistenti sull'arteria stradale Rovigo Badia Polesine, per tutta la sua lunghezza dal sottopassaggio ferroviario di Rovigo (km 0,600) e fino all'abitato di Badia Polesine (km 23) costituenti un peculiare, cospicuo e caratteristico abbellimento naturale della zona, avente valore estetico e tradizionale, siano sottoposte al vincolo contemplato dall'art 1, comma terzo, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La seduta viene tolta alle ore 18

Chiuso, letto e approvato.

Il presidente: Luigi GAUDENZIO

Il segretario: GIUNTA Ferruccio

(329)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1954, con il quale il dott. Mariano Trombetta venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il dott. Trombetta ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in seguito alla sua elezione a deputato al Parlamento;

Considerata la opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è sciolta.

Il dott. Luigi Accame è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(345)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1958, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, la Giunta stessa è stata sciolta ed il Prefetto di Venezia è stato nominato commissario straordinario della Camera in parola;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali Organi amministrativi della citata Camera;

Decreta:

L'ing. Arrigo Usigli è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dello art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti la Giunta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(346)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

A-91 del 31 dicembre 1958, concernente: Riduzione del numero dei fogli delle denunce e benestare bancari all'importazione e all'esportazione.

(355)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

A-92 del 2 gennaio 1959, concernente: Prestiti dell'estero a residenti in Italia.

A-93 dell'8 gennaio 1959, concernente: Procedura per l'utilizzo delle « Foreign Currency Authorizations » (F.C.A.) emesse per l'esportazione di merci italiane finanziate con fondi di controvalore relativi alle importazioni di « surplus » agricoli statunitensi. Presentazione alle dogane del certificato di origine.

(354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Francesco D'Ambrosio, nato a Montescaglioso (Matera) il 23 agosto 1907, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatogli dall'Università di Messina il 1° febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(211)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 13 ottobre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione – Data	Decreto Presidenziale di espropriazione – N.	Decreto Presidenziale liquidazione indennità – Data	Decreto Presidenziale liquidazione indennità – Gazzetta Ufficiale N.	Decreto Presidenziale liquidazione indennità – Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi – Data 13-10-58 N	Registrazione alla Corte dei conti – Data	Registrazione alla Corte dei conti – Reg. Agr. N	Registrazione alla Corte dei conti – Reg. Agr. Foglio	Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale) L	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale) L	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Opera naz. per i combattenti													
1	ALFANI Alfonso fu Orazio . .	25- 7-52	1094	30-10-54	34	11- 2-55	5055/2959	22-11-58	19	200	9 222 242 compresa quota in contanti	1.755 000	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
2	ALFANI Orazio fu Orazio . .	25- 7-52	1095	30-10-54	34	11- 2-55	5056/2960	22-11-58	19	199	6 639 408 compresa quota in contanti	1.260 000	Id Id	Id.
3	CAPOZZOLI-RIZZI Giovanni fu Raffaele	3-10-52	1649	15- 5-54	188	18- 8-54	5057/2961	22-11-58	19	198	8.615 000	1.435.000	Id Id	Id.
4	CAPOZZOLI-RIZZI Giovanni fu Raffaele	3-10-52	1650	23- 3-54	131	10- 6-54	5058/2962	22-11-58	19	197	7 515 000	1.250 000	Id Id	Id.
5	DE VITO PISCICELLI Maria di Guglielmo, maritata CATTANEO	3-10-52	1658	16-11-54	26	2- 2-55	5059/2963	22-11-58	19	196	4 490 000	295.000	Id. Id	Id.
6	DE VITO PISCICELLI Maria Teresa fu Giacomo, vedova ORILIA	25- 7-52	1096	16-11-54	19	25- 1-55	5060/2934	22-11-58	19	195	3 350 000	865.000	Id. Id	Id.
7	DI GIOVANNI Emilio fu Gaetano	3-10-52	1660	3- 5-54	131	10- 6-54	5061/2965	22-11-58	19	194	1.816 869 compresa quota in contanti	350 000	Id Id	Id.
8	FRATTA Francesco fu Antonio	3-10-52	1668	4-12-54	33	10- 2-55	5062/2966	22-11-58	19	193	650 023 compresa quota in contanti	105 000	Id Id	Id.
9	FRATTA Mario fu Francesco .	3-10-52	1671	14- 9-54	278	3-12-54	5063/2967	22-11-58	19	192	945 000	180 000	Id Id	Id.
10	SCARAMELLA Carmine fu Domenico	28-12-52	4219	23- 3-54	131	10- 6-54	5064/2968	22-11-58	19	191	1.440 000	275 000	Id Id	Id.
11	SCARAMELLA Luigi fu Domenico	28-12-52	4220	23- 3-54	131	10- 6-54	5065/2969	22-11-58	19	157	1.460 000	275 000	Id Id	Id
12	SCARAMELLA Matteo fu Domenico	28-12-52	4221	23- 3-54	131	10- 6-54	5066/2970	22-11-58	19	158	7.725 000	1.480 000	Id Id	Id
13	SCARAMELLA Matteo fu Domenico	28-12-52	4222	21- 6-55	198	29- 8-55	5067/2971	22-11-58	19	159	5.925 000	1.135.000	Id Id	Id.
14	SCARAMELLA Matteo fu Domenico	28-12-52	4223	23- 3-54	131	10- 6-54	5068/2972	22-11-58	19	160	1.430 000	270 000	Id Id	Id
	E. T. F. A. S.													
1	ATZORI PANI Giuseppe fu Nicolò	25- 7-52	1276	7-10-53	11	15- 1-54	5075/2979	22-11-58	19	161	725 000	170 000	Banca Naz del Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	ATZORI PANI Giuseppe fu Nicolò	25- 7-52	1275	6-10-53	11	15- 1-54	5076/2980	22-11-58	19	162	195 000	45 000	Id Id	Id
3	COMIDA BASOLI Giovanni Antonio fu Antonio	3-10-52	1586	30- 7-53	10	14- 1-54	5077/2981	22-11-58	19	163	225 000	55 000	Id Id	Id.
4	COMIDA BASOLI Giovanni Antonio fu Antonio	3-10-52	1587	30- 7-53	10	14- 1-54	5078/2982	22-11-58	19	164	1 435 000	365 000	Id. Id	Id

Roma, addì 10 dicembre 1958

Visto, p. *il Ministro* DATO

(177)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'« Ente provinciale per il potenziamento agricolo trevigiano », con sede in Treviso, ad acquistare alcuni vivai già di proprietà dell'Ente economico della viticoltura, siti in provincia di Treviso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1958, registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 215, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste l'« Ente provinciale per il potenziamento agricolo trevigiano », con sede in Treviso, è stato autorizzato ad acquistare i vivai già di proprietà dell'Ente economico della viticoltura, siti nei comuni di Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Vittorio Veneto e Cappella Maggiore, in provincia di Treviso.

(207)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1958, registro n. 74 bilancio Trasporti (Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione), registro n. 74, foglio n. 138, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, depositato il 6 ottobre 1956, della ditta Eredi Donato Cardone avverso i provvedimenti dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per l'Abruzzo e Molise 27 gennaio 1956, n. 951, 24 aprile 1956, n. 4422 e 7 settembre 1956, n. 9761, con i quali venivano rispettivamente disposte, nell'esercizio dell'autolinea Orsogna Villamagna Chieti, l'effettuazione di un servizio giornaliero, la scissione del rapporto concessionale e l'osservanza di tale concretata scissione.

(213)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre successivo, registro n. 31 Finanze, foglio n. 288, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Enea Gioacchino ex diurnista di prima categoria alle dipendenze del Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale, avverso il provvedimento dello stesso Ministero in data 24 marzo 1954, col quale, a norma degli articoli 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, venne dichiarato risolto il rapporto di impiego col summenzionato, a recorrere dal 24 agosto 1953, per avere egli, impiegato non di ruolo, superato alla predetta data il limite massimo consentito di centottanta giorni di assenza per malattia.

Con lo stesso decreto Presidenziale, al dott. Enea Gioacchino è stato riconosciuto il diritto ad una mensilità di stipendio in mancanza del preavviso previsto dall'art. 9, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, oltre alle indennità spettantigli in applicazione del primo comma del suindicato art. 9.

(173)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 15 dicembre 1958 « Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1959 per alcune categorie di entrate », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 in data 29 dicembre 1958, all'art. 11, terz'ultima riga, in luogo di « a base di zinco, » leggasi « a base di zineb, ».

(386)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di perdita di diritto di decorazione al valor militare

Scoccimarro Mauro, da Udine, classe 1895, distretto Udine, tenente fanteria complemento. — A norma dell'art. 45 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 695, il provvedimento di notificazione inserito nel Bollettino ufficiale 1936, dispensa 50, pagina 2674, nella parte riguardante la perdita « de jure » della medaglia di bronzo al valor militare disposta nei riguardi del suddetto ufficiale, deve ritenersi annullato e considerato come non avvenuto.

(186)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale di nuova formazione in destra del torrente Sàvena, nella frazione Rastignano del comune di Pianoro (Bologna).

Con decreto 9 settembre 1958, n. 640, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale di nuova formazione, in destra del torrente Sàvena, nella frazione Rastignano del comune di Pianoro (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 1, mappali 200, 201, 202, 203 e 204, di complessivi ettari 0.10.32, ed indicato nella planimetria 26 giugno 1957, in scala 1:2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(206)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor », con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1958, i poteri conferiti al dott. Paolo Franich, commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor », con sede in Bari, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1959.

(268)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Produttori ortaggi e frutta », con sede in Pedaso (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1958, i poteri conferiti al sig. Domenico Aleandri, commissario governativo della Società cooperativa « Produttori ortaggi e frutta », con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), sono stati prorogati fino al 30 giugno 1959.

(269)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Appalti Industriali - S.C.A.I. », con sede in Statte (Taranto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1958, i poteri conferiti al rag. Giuseppe Bagnardi, commissario governativo della Società cooperativa « Appalti Industriali S.C.A.I. », con sede in Statte (Taranto), sono stati prorogati fino al 31 marzo 1959.

(240)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 19 settembre 1958, pag. 3690, ove è detto « rag. Neri Carlo » leggasi « rag. Neri Mario ».

(338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione). Elenco n. 27

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta 197 — Data 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione Campagnolo Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione Campagnolo Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta 196 — Data: 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione Campagnolo Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 1623 — Data: 23 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione Travaglini Riccardo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data: 10 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Blanco Biagio di Natale — Titoli del Debito pubblico al portatore 3 — Capitale L. 2200

Numero ordinale portato dalla ricevuta 390 — Data 20 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Gallo Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 3700

Numero ordinale portato dalla ricevuta 43 — Data 28 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanze di Campobasso — Intestazione Bucci Eduardo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 9 — Capitale L. 82 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 4769 — Data 12 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione Marsella Saturno — Titoli del Debito pubblico al portatore 21 — Capitale L. 410 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 45 — Data 3 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione Maremonti Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 5000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(273)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª pubblicazione). Elenco n. 5

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 37 della legge 1º agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
B.T.Q. 5% (1950)	3717	Foti Carmela fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Ciambrone Rosaria fu Luigi vedova Foti, dom a Messina . . .	500 —
Id.	3718	Come sopra	400 —
Id.	3719	Come sopra	50 —
Id.	3720	Come sopra	25 —
Rendita 5% (1935)	35432	Orsini Vittoria di Vittorio, moglie di De Barbieri Ubaldo di Eduardo, dom. a Genova, vincolato per dote .	1.750 —
B.T.N. 5% (1962)	694	Constantin di Magny Adriana fu Germano, moglie di Vitulli Montaruli Giusepe, dom a Genova-Quarto	3.750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 23 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,45	621,95	621,75	621,95	621,95	622 —	621,95	622,30	622,15	622 —
$ Can.	643,55	642,50	643 —	642,50	642,85	642,50	642,25	643,30	643 —	642,75
Fr. Sv.	144,35	144,32	144,28	144,295	144,30	144,50	144,31	144,37	144,33	144,35
Kr D.	90,20	90,13	90,14	90,16	90,15	90,10	90,15	90,20	90,13	90,10
Kr. N.	87,30	87,23	87,25	87,255	87,20	87,30	87,26	87,30	87,26	87,25
Kr Sv.	120,32	120,20	120,23	120,23	120,20	120,20	120,23	120,30	120,29	120,25
Fol	165,10	164,96	164,98	164,97	165 —	165,07	164,98	165,15	165,09	165,05
Fr B.	12,45	12,44	12,44	12,445	12,44	12,40	12,44625	12,47	12,45	12,45
Fr Fr	126,45	126,83	126,90	126,81	126,90	126,85	126,85	127 —	126,93	626,90
Lst	1747,30	1746,40	1746,25	1746,40	1746 —	1746,79	1746,50	1747 —	1746.75	1746,75
Dm occ	149,02	148,92	148,94	148,92	148,90	148,95	148,935	149 —	148,96	148,95
Scell Aust	24,01	23,985	23,98	23,9975	23,90	24 —	23,98	24 —	24 —	23,99

Media dei titoli del 23 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,90
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	99,475
Redimibile 3,50 % 1934	87,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,65
Id 5 % (Ricostruzione)	95,275
Id 5 % (Riforma fondiaria)	92,725
Id 5 % 1936	99,45
Id 5 % (Città di Trieste)	92,775
Id 5 % (Beni Esteri)	92,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,75
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,775
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,175
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,075
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1959

1 Dollaro USA	621,95
1 Dollaro canadese	642,375
1 Franco svizzero	144,302
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	87,257
1 Corona svedese	120,23
1 Fiorino olandese	164,975
1 Franco belga	12,446
100 Franchi francesi	126,83
1 Lira sterlina	1746,45
1 Marco germanico	148,927
1 Scellino austriaco	23,989

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata Società per azioni « Brevetti C E.A. », già esercente in Vicenza, via Cornoleo n 4

Tali marchi erano contrassegnati col n 237-VI

(255)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sepino (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sepino (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sepino (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 19 gennaio 1959

Il direttore generale FORMENTINI

(337)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato,

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esame a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado,

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93.

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950)

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, sopressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili,

C) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso,

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale,

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio,

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ne possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale - Divione I, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome,

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite),

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art 4

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art 8

Art. 5.

Programma d'esame

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile,

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale,

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta

La prova orale verterà sulle seguenti materie

a) diritto civile diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro,

b) economia politica e scienza delle finanze,

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art 6

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusioni di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è da L 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale o carta d'identità,

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica,

f) passaporto

Art 7

Ammissione alla prova orale e graduatorie

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi dell art 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui al citato art 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità

di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1ª entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente

2) mutilati ed invalidi

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 *ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nelle precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere a) e b) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 9

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera A).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire

di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958 n 308 la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti,

G) documento militare copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi)

Gli ufficiale della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L 100

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art 8, n. 10 lettera a), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I documenti di cui alle lettere C) D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera di documenti di cui all'art 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato del l'autorità di pubblica sicurezza

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera A) per il titolo di studio

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione

Art 11.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nello impiego stesso Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto Ministeriale motivato In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art 10 penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono esonerati dal periodo di prova

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1958
Registro n 91 Pubblica Istruzione, foglio n 367

(262)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione del concorso per titoli a cattedre di oboe nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 dicembre 1958, nel Bollettino ufficiale n 50, parte 2ª, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattro cattedre di oboe nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(339)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione del concorso per titoli a cattedre di violoncello nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 dicembre 1958, nel Bollettino ufficiale n 50, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattro cattedre di violoncello nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956

(340)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione del concorso per titoli a cattedre di fagotto nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 dicembre 1958, nel Bollettino ufficiale n 50, parte 2a, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sei cattedre di fagotto nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956

(341)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione del concorso per titoli a cattedre di storia della musica e bibliotecario nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 11 dicembre 1958, nel Bollettino ufficiale n 50, parte 2a, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quattro cattedre di storia della musica e bibliotecario nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956

(342)

PREFETTURA DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n 31814 del 28 maggio 1958, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Argenta, Bondeno e Portomaggiore,

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni suindicati;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n 281

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Argenta Bondeno e Portomaggiore, è costituita come appresso

Presidente:

Caruso dott Francesco, vice prefetto

Componenti:

Scandura dott Salvatore, medico provinciale capo,

Paccagnella prof dott Bruno, docente in igiene e direttore incaricato dell'Istituto di igiene dell'Università di Ferrara

Baserga prof dott Angelo, docente in patologia medica ordinario di semeiotica e incaricato di patologia medica presso l'Università di Ferrara, designato dall'Ordine dei medici,

Rio prof dott Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara, designato dai comuni di Argenta, Bondeno e Portomaggiore

Segretario:

Travia dott Vincenzo, consigliere di 1a classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli esami si svolgeranno presso l'Istituto di igiene dell'Università di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ferrara

Ferrara, addì 7 gennaio 1959

Il prefetto BELLISARIO

(316)

PREFETTURA DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto prefettizio n 30336 del 18 giugno 1958, col quale veniva bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1957,

Considerato di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Visto l'art 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente:

Scordamaglia dott Giorgio, vice prefetto vicario

Componenti:

Chimenti dott Antonio, medico provinciale capo,

Valentini dott Mario, primario medico ospedaliero,

Concetti dott. Fulvio, primario ostetrico ospedaliero;

Rusciani dott Francesco, medico condotto.

Segretario:

Tarsia dott Vincenzo, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura

Cosenza, addì 31 dicembre 1958

Il prefetto MACCIOTTA

(315)

PREFETTURA DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio precedente decreto 23 dicembre 1957, numero 44616, con il quale è stato indetto pubblico concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1957,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Natta dott Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott Stefano, medico provinciale:

Trettenero prof Mario, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Piacenza;

Tassi dott. Lanfranco, specialista in ostetricia,

Ampollini Maria, ostetrica condotta

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott Raffaele Casoria consigliere di prima classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Piacenza

Piacenza, addì 14 gennaio 1959

Il prefetto: SANDRELLI

(317)

PREFETTURA DI COMO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero del 16 giugno 1958 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1957,

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione stessa, dott Giovanni Ravalli destinato ad altra sede;

Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, nonchè l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Decreta.

Il dott. Giuseppe Rocchio, vice prefetto è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa in sostituzione del dott Giovanni Ravalli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Como

Como, addì 9 gennaio 1959

Il prefetto GUIDA

(320)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero del 16 giugno 1958 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condott vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1957,

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione stessa, dott Giovanni Ravalli destinato ad altra sede;

Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, nonchè l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

Il dott Giuseppe Rocchio, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa, in sostituzione del dott Giovanni Ravalli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Como.

Como, addì 9 gennaio 1959

Il prefetto GUIDA

(319)

PREFETTURA DI PERUGIA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto n 1451 Div 3/San in data 8 marzo 1958, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957,

Considerato che il vice prefetto vicario dott Angelo Maria Rizzoli, presidente della Commissione predetta, è trasferito ad altra sede;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta

Quale presidente della Commissione di cui in narrativa è designato il vice prefetto vicario dott Ettore Cerulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Perugia, addì 29 dicembre 1958

Il prefetto DI GIOVANNI

(321)

PREFETTURA DI CATANIA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n 16053 San in data 10 luglio 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ad ufficiali sanitari con almeno quindici anni di interinato o se combattenti dell'ultima guerra mondiale, per i posti vacanti presso i comuni di Mascalucia e Sant'Alfio,

Visto il decreto dell'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità n. 3284 in data 3 giugno 1956, con il quale è stato bandito il concorso di cui sopra,

Considerato che il dott. Ettore Cerulli, presidente della predetta Commissione è stato destinato a prestare servizio in altra sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art 3 della legge regionale 4 aprile 1956, n 25;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, modificati rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

Il vice prefetto dott Giovanni Moscato è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del vice prefetto dott Ettore Cerulli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Catania, addì 8 gennaio 1959

Il prefetto: RIZZO

(318)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.